



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
CONTALDO Sarah
OLIVIERI Maria
ROBERTO Maria

Decreto "Cura Italia": indennità autonomi

Gentile cliente,

a seguito della pubblicazione in GU del c.d. Decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020 n. 18 GU 17 marzo 2020 n. 70) e alla luce del Messaggio n. 1288 del 20.03.2020 dell'INPS, esaminiamo di seguito le principali disposizioni di sostegno economico per i lavoratori autonomi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Argomento	Disciplina	Fonte (DL 17 marzo 2020 n. 18)
Indennità per liberi professionisti e co.co.co.	I liberi professionisti (titolari di partita IVA) e i co.co.co. iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che risultavano in attività al 23 febbraio 2020 hanno diritto a un' indennità per il mese di marzo pari a € 600 . <i>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda degli interessati.</i>	art. 27
Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Artigiani, commercianti)	I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata) hanno diritto a un' indennità per il mese di marzo pari a € 600 . <i>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda degli interessati.</i>	art. 28

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 , hanno diritto un'indennità per il mese di marzo pari a € 600 . L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda degli interessati.	art. 29
Indennità lavoratori del settore agricolo	Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, hanno diritto a un'indennità per il mese di marzo pari a € 600 . L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda degli interessati.	art. 30
Indennità lavoratori dello spettacolo	I lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 , con un reddito pari o inferiore a € 50.000 e non titolari di pensione, hanno diritto a un'indennità per il mese di marzo pari a € 600 .	art. 38
Incumulabilità delle suddette indennità	Le indennità finora descritte (artt. 27-30 e 38) non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di Reddito di cittadinanza.	art. 31

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica

all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel [sito internet dell'Inps](#).

Al fine di predisporre la domanda on line, che ogni contribuente dovrà presentare personalmente all'Istituto previdenziale, sarà necessario possedere un PIN DISPOSITIVO da richiedere all'INPS ([come ottenere il PIN](#)) o attraverso lo SPID ([come richiedere l'Identità Digitale](#)).

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Lo studio

